

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BV.2005.21

Sentenza del 18 luglio 2005

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Barbara Ott e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A._____ SA,
rappresentata dallo studio legale Bolla Bonzanigo &
Associati,

Reclamante

Contro

DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE,

Controparte

Oggetto

Perquisizione e sequestro (art. 46 e segg. DPA)

Fatti:

- A.** Su richiesta di assistenza giudiziaria da parte della Direzione generale delle dogane (in seguito DGD), l'Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito AFC) ha effettuato, il 6 e 7 aprile 2005, un'ispezione fiscale presso la A._____ SA, società attiva nel commercio – mediante vendite all'asta e per corrispondenza - di oggetti antichi e moderni da collezione. Tale ispezione, oltre che verificare il corretto pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) da parte della società, aveva come scopo quello di raccogliere elementi utili per la DGD concernenti eventuali irregolarità nell'importazione e nello sdoganamento di monete e medaglie dall'estero.
- B.** Ritenendo che alcuni documenti visionati potevano essere d'interesse per l'autorità doganale, l'ispettore dell'AFC incaricato dell'ispezione fiscale, il 6 aprile 2005, ha contattato la DGD, la quale ha incaricato un suo funzionario, B._____, di recarsi presso la sede della A._____ SA per la verifica dei documenti in questione.
- C.** Il 7 aprile 2005 B._____, dopo aver visionato la documentazione indicata e senza opposizione formale da parte di C._____, amministratore unico della A._____ SA, ha deciso di sequestrare per approfondimenti 15 classificatori contenenti documentazione contabile e bancaria della società.
- D.** Contro la decisione di sequestro, in data 11 aprile 2005, A._____ SA è insorta con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo l'annullamento del provvedimento e l'immediata restituzione della documentazione oggetto del sequestro. Essa afferma in sostanza che la perquisizione ed il sequestro effettuati presso la propria sede non avrebbero ottemperato alle disposizioni procedurali applicabili in materia; in particolare, la società non sarebbe stata informata sui motivi legati a tali provvedimenti.
- E.** Con risposta del 15 aprile 2005, la DGD ha chiesto di respingere il reclamo nella misura della sua ammissibilità. Essa rileva che il funzionario incaricato avrebbe debitamente informato l'amministratore unico di A._____ SA sui motivi del suo intervento. Non essendosi il medesimo opposto alla misura coercitiva, il funzionario avrebbe rinunciato a presentare un ordine di perquisizione.

- F. Nella sua replica del 13 maggio 2005 la reclamante ribadisce le richieste formulate nel reclamo, sottolineando l'infondatezza delle accuse mosse dalla DGD relativamente ad presunte importazioni illegali di monete da collezione. Essendo totalmente ignara dell'esistenza di una procedura d'inchiesta penale amministrativa nei suoi confronti al momento del provvedimento contestato, il suo esplicito consenso, comunque negato dalla reclamante, non era semplicemente possibile. A suo dire, la DGD, avvalendosi dell'assistenza prestata dall'AFC, avrebbe in realtà tentato di eludere l'applicazione del diritto penale amministrativo.

La DGD, da parte sua, con duplice del 15 luglio 2005, ha sostanzialmente riconfermato le motivazioni di fatto e di diritto indicate nella risposta.

Diritto:

1. Giusta l'art. 26 cpv. 1 DPA, contro i provvedimenti coattivi degli art. 45 e segg. DPA (tra i quali il sequestro – art. 46 e 47 DPA) e le operazioni e omissioni connesse, può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Il reclamo contro un'operazione o contro una decisione su reclamo deve essere presentato per scritto all'autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell'operazione o ha ricevuto notifica della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). In concreto, la decisione impugnata, datata 7 aprile 2005, è stata notificata ad A._____ SA il medesimo giorno (v. act. 1.2). Essendo il 10 aprile una domenica, il termine, in virtù degli art. 31 DPA e 20 PA, si è protratto all'11 aprile 2005; il reclamo è dunque tempestivo.

Secondo l'art. 28 cpv. 1 DPA, il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata, dall'omissione censurata o dalla decisione su reclamo (art. 27 cpv. 2 DPA) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione (v. sentenza BK_B 164/04 del 5 gennaio 2005, consid. 1.3). La legittimazione attiva della reclamante, proprietaria della documentazione sequestrata dall'autorità inquirente doganale e di cui è stata chiesta la restituzione, è in questo caso pacifica.

2. La reclamante sostiene anzitutto che il funzionario della DGD, al momento dell'adozione dei provvedimenti contestati, non ha presentato alcun ordine

di perquisizione e sequestro. Inoltre, la perquisizione non sarebbe stata effettuata in presenza di agenti ufficiali come previsto dalla legge. Tale misura non sarebbe neppure stata dettata dall'urgenza in quanto la situazione non lo esigeva. Più grave ancora, la reclamante non sarebbe stata minimamente informata sui motivi dei provvedimenti. In definitiva, essa ritiene abusive le misure coercitive adottate.

2.1 Giusta l'art. 48 cpv. 3 DPA, la perquisizione è operata in base a un ordine scritto del direttore o capo dell'amministrazione in causa oppure, in quanto l'inchiesta ricada nel suo campo d'attività, del direttore del circondario doganale. Il cpv. 4 della medesima disposizione prevede che se vi è pericolo nel ritardo e se l'ordine di perquisizione non può essere tempestivamente ottenuto, il funzionario inquirente può ordinare o intraprendere in proprio la perquisizione. Un tale provvedimento deve essere motivato negli atti. Tali disposizioni evidenziano la necessità, per l'autorità inquirente, di disporre al momento della perquisizione domiciliare di un ordine scritto del direttore del circondario doganale da presentare alla persona oggetto della misura, affinché questa possa comprendere sufficientemente le ragioni legate al provvedimento. Si tratta di una condizione formale importante e basilare, atta ad evitare possibili abusi da parte dell'autorità. Tale ordine deve contenere, come detto, i motivi che l'hanno dettata, nonché le persone presso le quali deve essere eseguita ed il suo scopo (PIQUEREZ, *Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique*, Zurigo 2000, n. 2522; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, Basilea 2005, pag. 356 n. 26). Secondo il Messaggio del Consiglio federale, questa esigenza deve sempre essere rispettata nei casi normali (FF 1971 I 1035). L'unica eccezione è infatti prevista dall'art. 48 cpv. 4 DPA, il quale permette di soprassedere al rispetto di tale condizione quando l'urgenza lo impone. Una parte della dottrina sostiene persino che quest'ultima disposizione non offra sufficienti garanzie in uno Stato di diritto (P. BÖCKLI, *Zweimal sieben Tücken des neuen Verwaltungsstrafrechtes*, in *BJM* 1979 168, pag. 181; cf. ugualmente HAURI, *Verwaltungsstrafrecht, Motive – Doktrin - Rechtsprechung*, Berna 1998, n. 10 ad art. 48 DPA).

2.2 Nella fattispecie, il funzionario che ha proceduto alla perquisizione non ha presentato alla reclamante nessun ordine scritto. Dagli atti dell'incarto non risulta nemmeno che la perquisizione sia stata effettuata in queste condizioni a causa dell'urgenza. Alla luce di quanto esposto nel considerando precedente, l'argomentazione della DGD, secondo la quale la reclamante avrebbe acconsentito alla perquisizione per cui l'ordine scritto era superfluo, non può essere condivisa. L'attitudine cooperativa della reclamante non può esimere la DGD dal rispettare regole procedurali essenziali come

quella prevista dall'art. 48 cpv. 3 DPA, soprattutto in ambito penale. Eccezion fatta dunque per i casi di urgenza, l'allestimento di un ordine scritto da parte dell'autorità competente è una condizione formale essenziale che deve essere sistematicamente e rigorosamente rispettata, soprattutto tenuto conto dell'ingerenza dell'autorità nella sfera privata dei cittadini - protetta a livello costituzionale -, la quale deve seguire norme procedurali chiare e precise. Giova inoltre rilevare che, per stessa ammissione del funzionario inquirente, la reclamante non è stata informata dell'inchiesta penale in corso nei suoi confronti e quindi dell'ambito penale in cui i provvedimenti contestati venivano ordinati. Più precisamente, la DGD ha evitato "di parlare di procedura penale in quanto al momento del sequestro non si sapeva in che modo la ditta A. _____ SA e i suoi collaboratori fossero implicati nella possibile omessa dichiarazione all'importazione delle monete e delle medaglie" (v. act. 2.1, pag. 2). Il funzionario della DGD si è semplicemente limitato a spiegare sommariamente all'amministratore unico della società che il sequestro della documentazione contabile era necessario per verificare la provenienza degli oggetti e l'eventuale non dichiarazione degli stessi. Vi è dunque da chiedersi se il presunto consenso della reclamante ai provvedimenti sia stato fornito sulla base di una conoscenza sufficiente della situazione. Tale questione può tuttavia restare indecisa, in quanto, come esposto precedentemente, la semplice omissione della presentazione dell'ordine di perquisizione, in assenza di urgenza, risulta di per sé sufficiente per decretare l'annullamento del sequestro.

- 2.3** Discende da quanto precede che il reclamo deve essere accolto e la decisione impugnata annullata giacché lesiva dell'art. 48 cpv. 3 DPA. Di conseguenza, viene ordinata l'immediata restituzione dei 15 classificatori sequestrati di proprietà della reclamante.
- 3.** Conformemente all'art. 245 PP, applicabile in virtù dell'esplicito rinvio dell'art. 25 cpv. 4 DPA, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente. Nel caso concreto, la DGD è dispensata dal pagamento delle spese processuali in virtù dell'art. 156 cpv. 2 OG. Alla reclamante – che hanno ottenuto pieno riconoscimento delle proprie pretese - deve essere restituito integralmente l'anticipo spese di fr. 500.-- da lei versato. Secondo l'art. 159 OG, statuendo sulla contestazione, il tribunale decide se e in quale misura le spese della parte vincente devono essere sostenute da quella soccombente. Tenuto conto del presumibile e necessario dispendio causato dalla presente causa, in concreto viene assegnata alla reclamante un'indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 1'500.—a titolo di ripetibili, da por-

re a carico della DGD (v. art. 3 del Regolamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale; RS 173.711.31).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è accolto.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. L'anticipo spese di fr. 500.-- già pervenuto alla Cassa del Tribunale penale federale è restituito alla reclamante.
4. La DGD rifonderà alla reclamante fr. 1'500.—per ripetibili della sede federale.

Bellinzona, il 19 luglio 2005

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Direzione generale delle dogane
- Avv. Stefano Bolla

Informazione sui rimedi giuridici:

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l'autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.